

3

**DISCIPLINA GENERALE DELLE
CHIESE EVANGELICHE VALDESI**

DV/1974

N O T A

Il lavoro per la preparazione della Disciplina generale ha richiesto un lungo periodo di tempo (1959-1974). Il suo testo definitivo, approvato con doppio voto conforme dalla sessione sinodale italiana con 42/SI/1973 e da quella rioplatense con 43/SR/1974, rappresenta l'unità di fede e di ordinamento delle chiese valdesi dislocate nei continenti europeo ed americano.

Entrata in vigore il 21 febbraio 1974 la Disciplina generale sostituisce la Costituzione ecclesiastica a suo tempo emanata nel 1902 e le sue successive revisioni del 1914 e del 1929.

Il testo qui riprodotto nella versione italiana è completato dalle norme interpretative pubblicate in appendice come da indicazione posta agli articoli a cui si riferiscono.

Per facilitare la consultazione del testo, sono state introdotte le rubriche per ciascun articolo.

La Disciplina generale viene indicata con la sigla DV/1974.

Preambolo

Le prime ordinanze che le chiese valdesi si sono unitariamente date, e di cui si ha notizia certa, risalgono al 1532.

Una prima disciplina di carattere generale fu quindi espressa negli “Articles faits et arrêtés” dal Sinodo del 13 luglio 1558, a cui si aggiunse quel “Patto dell’unione”, concluso il 21 gennaio 1561 e ratificato dal Sinodo del 2 febbraio 1561, più volte di poi riaffermato dai sinodi successivi (11 novembre 1571; 7 gennaio 1647; 6 maggio 1658), che pone i principi su cui si fonda da allora in avanti il corpo unitario delle chiese valdesi. Detti “Articles-sinodaux” vennero quindi incorporati nelle “Ordonnances ecclésiastiques” stabilite dal Sinodo del 15 settembre 1563 e ratificate da quello del 18 aprile 1564.

Queste “Ordonnances ecclésiastiques” ressero di poi le chiese e il sinodo valdese nei secoli successivi e ne garantirono l’indipendenza sino ai primi anni del XIX secolo. Infatti anche dopo che, nel corso delle persecuzioni del 1655, il loro testo andò perduto, e dopo il “Rimpatrio” del 1689, il ricorso consuetudinario alle antiche “Ordonnances” è costante negli articoli sinodali e nelle raccolte regolamentari del XVIII secolo.

Dopo il periodo della dominazione napoleonica, alla ripresa legislativa valdese dei primi decenni del XIX secolo, fecero seguito le prime codificazioni contenute nella Disciplina approvata dal Sinodo del 1833 e di poi riordinata dal Sinodo del 1839; quindi, dopo l’emancipazione del 1848, venne approvata dal Sinodo del 1855 la “Constitution de l’église évangélique vaudoise”.

Una nuova Costituzione venne emanata dal Sinodo del 1902 per ordinare unitariamente le antiche chiese e quelle sorte dall’evangelizzazione. Essa fu di poi riveduta dal Sinodo del 1914 e revisionata da quello del 1929.

Il Sinodo, nell’offrire alle chiese il testo di questa Disciplina generale, rammenta loro che essa è data perché nel loro seno, in Europa come nell’America latina, ogni cosa sia fatta con decoro e con ordine seguendo il comandamento della Parola di Dio (I Cor. XIV: 40); ed allo scopo di provvedere alle necessità di tempi, di luoghi e di circostanze diverse mediante una regola comune a cui ricondurre la condotta delle chiese e di ciascuno.

Promulgando questa Disciplina generale ed il regolamento sinodale annessovi, il Sinodo sente il bisogno e si fa dovere di dichiarare che, ben lungi dal pretendere ad un’infallibilità, o ad un’autorità che appartiene alla sola Parola di Dio, queste discipline, al pari delle antiche “Ordonnances ecclésiastiques”, sono imperfette e fallibili, come ogni opera umana; e che esse non potrebbero impegnare le coscienze dei credenti se non nella misura in cui sono conformi alla lettera o in armonia con lo spirito della Rivelazione.

Se dunque è necessario che le discipline debbano essere sempre attentamente ripensate nell’intento di renderle coerenti alla Parola di Dio secondo che lo Spirito detta alle chiese, tuttavia esse impongono obblighi e stabili-

scono limiti per i credenti che vi si attengono nell'interesse comune, perché nella carità reciproca si manifesti per tutti la sola signoria di Cristo.

CAPITOLO I - CHIESA IN GENERALE

Art. 1 - (*definizione*)

Le chiese che da secoli remoti e attraverso numerose persecuzioni Dio, nella sua grande misericordia, ha conservato nella fede alla sua Parola in alcune valli delle Alpi occidentali che dal movimento valdese hanno preso il loro nome; quelle sorte di poi per la predicazione evangelica in vari paesi dove Dio ha condotto la popolazione valdese; e quelle che, professando la stessa fede evangelica, sono venute e vengono unendosi ad esse, accogliendone la Disciplina, formano nella loro totalità un unico corpo che vive nella sola grazia del Signore.

Art. 2 - (*capo della Chiesa - fonti dottrinarie*)

La Chiesa riconosce come unico capo il Signore Gesù, il Cristo.

La Chiesa professa le dottrine contenute nell'Antico e Nuovo Testamento e formulate nella sua confessione di fede.

Art. 3 - (*testi - approvazione sinodale*)

Le versioni della Bibbia, i testi liturgici destinati al culto, i testi di catechismo ed i manuali per l'istruzione religiosa sono adottati e pubblicati con l'approvazione del Sinodo.

Art. 4 - (*comunione ecumenica - adesioni, competenza*)

La Chiesa, nell'obbedienza all'ordine del Signore, è in comunione con tutte le chiese evangeliche del mondo e vive nell'ecumene cristiana, recando il contributo della propria testimonianza.

La partecipazione e l'adesione della Chiesa, di un suo ente od associazione ad altri organismi e movimenti è decisa dal Sinodo su proposta della Tavola valdese o della Mesa valdese.

Art. 5 - (*indipendenza ordinamento - rapporti società civile*)

La Chiesa, fondata sui principi dell'Evangelo, si regge da sé in modo indipendente nell'osservanza della sua confessione di fede e del suo ordinamento senza pretendere alcuna condizione di privilegio nell'ordine temporale, né consentire nel proprio ordine ad ingerenze o restrizioni da parte della società civile.

Art. 6 - (*culto pubblico - liturgia, sacramenti*)

La Chiesa celebra il culto pubblico in base all'insegnamento di Cristo ed all'uso della chiesa primitiva.

La liturgia del culto consiste nell'invocazione a Dio, nella lettura e nella predicazione della sua Parola, nel canto delle sue lodi, nella preghiera, nella confessione dei peccati, nella confessione della fede, nella raccolta delle offerte, nella celebrazione dei sacramenti istituiti da Gesù Cristo: il battesimo e la santa cena.

I testi liturgici stabiliscono quali sono gli atti di culto ammessi nella Chiesa.

Art. 7 - (*governo della Chiesa - gerarchie - organi*)

La Chiesa è retta da una gerarchia di assemblee aventi ciascuna un proprio ambito di competenze: l'assemblea di ogni chiesa locale, l'assemblea di ogni raggruppamento regionale di chiese, il Sinodo nelle sue due sessioni italiana e rioplatense.

Ciascuna assemblea elegge un suo organo collegiale che risponde ad essa direttamente ed ha funzioni sue proprie in sede locale, regionale e centrale; questi organi sono: il concistoro o consiglio di chiesa, l'organo esecutivo dell'assemblea regionale, la Tavola valdese o la Mesa valdese, le Commissioni amministrative nominate dalla rispettiva sessione sinodale.

Art. 8 - (*zone territoriali*)

Le chiese evangeliche valdesi sono raccolte in due distinte zone territoriali: l'europea e la rioplatense.

Tutte le attività ecclesiastiche che si svolgono in ciascuna zona sono sottoposte alla rispettiva sessione sinodale; quelle che si svolgono fuori dalle predette zone saranno di competenza di quella sessione sinodale che venga indicata di comune accordo dalla Tavola valdese e dalla Mesa valdese.

CAPITOLO II - PERSONE

Art. 9 - (*vocazione dei credenti*)

A coloro che hanno ricevuto il battesimo la Chiesa deve la testimonianza dell'Evangelo e l'annuncio della Grazia di cui portano il segno, perché acquistino la consapevolezza della loro vocazione di credenti.

La medesima predicazione è rivolta a tutti gli altri perché credano e siano battezzati.

Art. 10 - (*membri comunicanti*)

Sono membri comunicanti coloro che, avendo confessata la propria fede in Gesù Cristo Signore e Salvatore, sono stati ammessi alla santa cena in una chiesa locale e danno segni della loro obbedienza al Signore nella loro vita quotidiana; essi compongono l'assemblea.

I regolamenti stabiliscono le condizioni per esser iscritti nei registri dei membri comunicanti.

Art. 11 - (*membri elettori*)

Sono elettori quei membri comunicanti che assumono volontariamente la propria responsabilità diretta nella vita ecclesiastica.

Ad essi soltanto compete il voto, attivo e passivo, nelle assemblee e l'accesso alle cariche ed alle deputazioni ecclesiastiche.

I regolamenti stabiliscono le condizioni per esser iscritti nei registri degli elettori.

Art. 12 - (*simpatizzanti*)

Hanno parte nella chiesa locale anche coloro che, pur non essendone membri comunicanti, vivono nel suo ambito. Ad essi egualmente la Chiesa rivolge il suo ministero.

I regolamenti stabiliscono le modalità delle relative registrazioni.

Art. 13 - (*posizione delle persone nella Chiesa*)

Nel valutare la posizione delle persone nel suo seno la Chiesa agisce nell'obbedienza alla Parola di Dio, confidando in Lui che è il solo che conosce i suoi eletti.

CAPITOLO III - MINISTERI

Art. 14 - (*ministeri - riconoscimenti*)

I ministeri esercitati nella Chiesa sono quelli suscitati dallo Spirito e conformi alla Scrittura. Sono attualmente riconosciuti dalla Chiesa i ministeri di *pastore, anziano e diacono*. Essi sono esercitati nelle forme e nei modi stabiliti dai regolamenti.

Spetta al Sinodo riconoscere quegli altri ministeri che per l'opera dello Spirito si manifestano nella Chiesa.

Art. 15 - (*esercizio - requisiti*)

La vocazione riconosciuta dalla Chiesa è il requisito indispensabile per l'esercizio dei ministeri.

I regolamenti stabiliscono quale dev'essere la preparazione necessaria per ciascun ministero, nonché le funzioni proprie di ognuno di essi nell'ambito della Chiesa.

Art. 16 - (*corpo pastorale: attribuzioni*)

L'insieme dei pastori costituisce il corpo pastorale che è l'organo tecnico per formulare pareri teologici sugli argomenti che gli sono sottoposti.¹

Al corpo pastorale compete inoltre l'esame di fede dei candidati al ministero pastorale.

CAPITOLO IV - CHIESE LOCALI

Art. 17 - (*chiesa locale - attribuzioni*)

La chiesa locale è la riunione di coloro che, in una data località, sono chiamati a vivere la loro fede in un medesimo corpo secondo l'ordine delle discipline valdesi.

Nella consapevolezza che la sua ragion d'essere è nell'adempimento della propria vocazione evangelica, la chiesa locale edifica la vita comunitaria dei credenti e cura la diaspora che le è affidata, predicando fedelmente l'Evangelo ed amministrando rettamente i sacramenti.

¹ Cfr. norma interpretativa 44/SI/1973-44/SR/1974 in appendice, 1.

Art. 18 - (*chiese in formazione*)

Sono chiese in formazione quei gruppi riconosciuti tali dalla rispettiva assemblea regionale, i quali svolgono, in una data località, alcune attività ecclesiastiche, ma che tuttavia non presentano i requisiti per essere riconosciuti come chiese costituite.

I regolamenti di ciascuna zona stabiliscono le loro caratteristiche e le loro prerogative.

Art. 19 - (*chiese costituite*)

Sono chiese costituite quelle riconosciute come tali dalla rispettiva assemblea regionale, in base ad una struttura locale sufficiente per lo svolgimento di una completa attività ecclesiastica.

I regolamenti di ciascuna zona stabiliscono i requisiti per il loro riconoscimento da parte dell'assemblea regionale.

Art. 20 - (*chiese autonome*)

Le chiese locali possono ottenere il riconoscimento dell'autonomia dalla sessione sinodale di zona secondo le norme da stabilirsi nei regolamenti di zona.

Art. 21 - (*organi*)

La chiesa locale è retta dall'assemblea e dal consiglio o concistoro da quella eletto.

Art. 22 - (*assemblea*)

L'assemblea è costituita da tutti i membri comunicanti localmente iscritti nell'apposito registro; ma solo quelli iscritti nel registro degli elettori vi hanno diritto di voto.

L'assemblea celebra il culto, delibera su quanto riguarda l'attività ecclesiastica locale; elegge il consiglio o concistoro e ne esamina l'attività; elegge le proprie deputazioni alle assemblee superiori a norma dei regolamenti di zona; nomina eventuali revisori dei conti.

Art. 23 - (*consiglio di chiesa - concistoro*)

Il consiglio o concistoro è composto da pastori, anziani e diaconi in proporzione alla consistenza numerica della chiesa. Esso dirige le attività ecclesiastiche, esercita il ministero pastorale e la disciplina, adempie le funzioni amministrative secondo le norme dei regolamenti di zona.

CAPITOLO V - ORGANI REGIONALI

Art. 24 - (*circoscrizioni territoriali - assemblee regionali*)

Le chiese situate in una medesima circoscrizione territoriale sono unite tra loro con i vincoli di una giurisdizione comune e raggruppate in assemblea regionale.

Art. 25 - (*assemblea regionale*)

Fanno parte di ciascuna assemblea regionale i deputati eletti dalle chiese locali rientranti nella sua circoscrizione territoriale; i pastori, gli anziani-evangelisti, le assistenti di chiesa che vi esplicano la loro attività e le rappresentanze di quegli organi ed opere che sono previste dagli appositi regolamenti di zona.

Ove non sia altrimenti disposto, i loro lavori sono diretti secondo le norme contenute nei Regolamenti sul funzionamento del sinodo.

Ciascuna di esse elegge il suo organo esecutivo regionale.

All'assemblea regionale può essere demandata l'elezione di deputati al Sinodo, secondo le norme dei regolamenti di ciascuna zona.

Art. 26 - (*rinvio ai regolamenti di zona*)

La circoscrizione territoriale, l'ambito delle competenze delle assemblee regionali, quello dei loro organi esecutivi regionali e le modalità della loro nomina, le modalità per l'elezione delle deputazioni delle chiese locali, come altresì le norme per la loro composizione ed il loro funzionamento, sono fissati dagli appositi regolamenti di zona.

CAPITOLO VI - SINODO

Art. 27 - (*sinodo - definizione*)

Il sinodo è l'assemblea generale che esprime l'unità di tutte le chiese evangeliche valdesi.

Il sinodo nello svolgimento delle sue attività agisce nell'obbedienza alla Parola di Dio come assemblea di credenti, che ricerca la guida dello Spirito Santo.

Il sinodo è la massima autorità umana della Chiesa in materia dottrina, legislativa, giurisdizionale e di governo.²

Art. 28 - (*sessioni - convocazione*)

Il sinodo è unico e si riunisce in sessioni ordinarie due volte l'anno, rispettivamente in Italia e nella zona rioplatense.

Il sinodo può essere convocato quale assemblea straordinaria dalla Tavola valdese o dalla Mesa valdese quando queste lo ravvisano necessario, o quando lo richiede almeno un terzo delle assemblee regionali, o due terzi delle chiese autonome di una zona.

Le modalità di convocazione del sinodo sono stabilite dai regolamenti.

Art. 29 - (*competenza esclusiva delle sessioni*)

Sono di esclusiva competenza del sinodo le questioni concernenti la confessione di fede, la Disciplina generale e la eventuale unione con altre Chiese.

Ogni decisione nelle predette materie è valida solo se presa dal sinodo con doppio voto conforme.

Compete viceversa a ciascuna sessione sinodale di zona l'esame della situazione generale delle chiese nella rispettiva zona, ivi compreso ogni potere regolamentare, giurisdizionale e di governo.

I ricorsi disciplinari e di natura amministrativa sono decisi in ultima istanza inappellabilmente da ciascuna sessione sinodale nell'ambito della rispettiva zona.

Ciascuna sessione sinodale di zona comunica in via ufficiale all'altra tutte le proprie deliberazioni.

Art. 30 - (*composizione*)

Il sinodo è costituito da pastori e deputati delle chiese. Il numero dei deputati deve essere non inferiore a quello dei pastori che partecipano al sinodo.

² Cfr. norma interpretativa 12/SI/1972 in appendice, 2.

I regolamenti di ciascuna zona stabiliscono le modalità di partecipazione dei pastori al sinodo ed il modo con cui i deputati sono eletti dalle chiese.

CAPITOLO VII - ORGANISMI SETTORIALI

Art. 31 - (*rinvio ai regolamenti di zona*)

La disciplina di eventuali organizzazioni per attività settoriali è stabilita dai regolamenti di zona.

CAPITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE

Art. 32 - (*Tavola e Mesa*)

L'amministrazione della Chiesa è affidata alla Tavola valdese per la zona europea ed alla Mesa valdese per la zona rioplatense. Le due amministrazioni agiscono secondo le direttive e sotto il controllo delle rispettive sessioni sinodali.

La Tavola valdese e la Mesa valdese rappresentano e amministrano la chiesa nelle rispettive zone territoriali fra una sessione sinodale e l'altra, e come tali esercitano tutte le attribuzioni inerenti a questo loro duplice mandato.³ I membri della Tavola e della Mesa rimangono in carica sino a nuova elezione. Quando si tratta di rappresentare l'insieme delle chiese valdesi nei rapporti ecumenici la Tavola e la Mesa s'accordano sui modi di rappresentanza.

Art. 33 - (*Tavola e Mesa: composizione - elezione*)

La Tavola valdese e la Mesa valdese sono costituite da un moderatore, da un vicemoderatore, e da un numero di componenti fissati dai regolamenti di zona, i quali determinano quanti di essi debbono essere pastori.

L'elezione della Tavola valdese e della Mesa valdese è annuale.

Art. 34 - (*moderatori e vicemoderatori*)

Il moderatore della Tavola valdese e quello della Mesa valdese presiedono le attività della Tavola e della Mesa.

³ Così modificato con gli artt. 45/SI/1977 e 58/SR/1978.

I vicemoderatori sostituiscono i moderatori in caso di assenza od impedimento.

Art. 35 - (*commissioni sinodali amministrative*)

Ogni sessione sinodale può nominare specifiche commissioni amministrative poste alla direzione o al coordinamento⁴ di particolari istituti che operano nell'ambito della Chiesa; esse rispondono del loro operato alla sessione sinodale che le ha nominate.

I regolamenti di ciascuna zona stabiliscono le loro competenze.

Art. 36 - (*commissioni tabulari*)

La Tavola valdese e la Mesa valdese possono nominare per gli altri istituti od opere della Chiesa, particolari commissioni amministrative che agiscono per conto e sotto il controllo di chi le ha nominate ed a cui rispondono del loro mandato.

Art. 37 - (*Tavola e Mesa: sovrintendenza sulle commissioni*)

La Tavola valdese e la Mesa valdese sovrintendono a tutte le commissioni amministrative operanti nella propria zona, ivi comprese quelle di nomina sinodale.

Art. 38 - (*temporaneità delle cariche*)

Tutte le suddette cariche amministrative sono a termine, a norma dei regolamenti.

CAPITOLO IX - DISCIPLINA

Art. 39 - (*provvedimenti nei confronti dei membri di chiesa*)

La disciplina più efficace essendo quella che si esercita con i mezzi di persuasione ed in uno spirito di carità e di sollecitudine cristiana per le persone, ad essa debbono soprattutto ricorrere i consigli di chiesa o concistori ed i pastori nei riguardi dei membri di chiesa.

⁴ Così modificato con 33/SR/1993 e 52/SI/1993

Tuttavia quando un comportamento in evidente contrasto con la vocazione del credente è accertato dal consiglio di chiesa o concistoro, il responsabile viene sospeso od escluso dalle prerogative di membro di chiesa.

Art. 40 - (*provvedimenti nei confronti degli iscritti a ruolo*)

Per quanto concerne gli operai della chiesa iscritti nei ruoli, le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

- a) la censura in privato;
- b) la sospensione temporanea dalle funzioni;
- c) la radiazione dal ruolo.

Le dette sanzioni vengono applicate nei casi di:

1. negligenza nel disimpegno del loro dovere;
2. condotta non consentanea alle funzioni di cui sono investiti;
3. professione o insegnamento di principi contrari alla Parola di Dio ed alla confessione di fede.

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate, a seconda delle zone, dalla Tavola o dalla Mesa. Tuttavia la radiazione dai ruoli è riservata alla sessione sinodale competente.

Art. 41 - (*provvedimenti nei confronti degli anziani e diaconi*)

Per gli anziani ed i diaconi nel caso di condotta riprovevole le sanzioni disciplinari sono:

- a) la censura in privato;
- b) la sospensione temporanea delle funzioni;
- c) la destituzione.

Le sanzioni vengono pronunciate dall'organo esecutivo regionale.

Art. 42 - (*procedimenti disciplinari - riabilitazioni*)

I provvedimenti disciplinari vengono presi udito l'interessato e le decisioni gli vengono notificate.

Contro i provvedimenti disciplinari presi nei confronti dei membri di chiesa dal consiglio di chiesa o concistoro, è ammesso il diritto di appello all'organo esecutivo regionale della rispettiva zona.

Contro i provvedimenti disciplinari presi dall'organo esecutivo regionale nei confronti degli anziani e dei diaconi è ammesso appello all'assemblea regionale.

In ogni caso è ammesso appello alla sessione sinodale di zona contro le sanzioni o decisioni prese, sia in primo che in secondo grado, dalla Tavola o

dalla Mesa, dalle assemblee regionali, dall'organo esecutivo regionale, dai consigli di chiesa o concistori.

Le pronunce della sessione sinodale di zona sono definitive e inappellabili.

La riabilitazione delle persone colpite da misure disciplinari appartiene all'organo che ha pronunciato la sanzione e la relativa deliberazione deve essere presa a maggioranza.

CAPITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - (*modifiche alla DV*)

L'iniziativa per le modifiche alla presente Disciplina generale può essere presa dalla Tavola, dalla Mesa, o da almeno dieci membri di una delle sessioni sinodali.

Ogni proposta di modifica non può essere presentata all'esame ed al doppio voto conforme del sinodo, se non è stata previamente concretata in un progetto articolato corredato di apposita relazione.

Se la proposta proviene dalla Tavola o dalla Mesa, occorre il previo assenso dell'amministrazione della zona diversa da quella la cui sessione sinodale la esamina in prima votazione.

Se la proposta è stata sollecitata in una delle sessioni sinodali di zona, questa la presenta all'altra per la prima votazione, con apposito ordine del giorno corredato dai verbali della discussione relativa.

Le modifiche alla Disciplina generale sono approvate con doppio voto conforme a maggioranza dei membri del sinodo.

Art. 44 - (*entrata in vigore*)

La presente Disciplina generale unitamente all'annesso Regolamento generale sul funzionamento del sinodo, entra in vigore il giorno della pubblicazione degli atti della sessione sinodale che ne ha approvato i testi bilingue, italiano e castigliano, in seconda votazione.

Art. 45 - (*statuti e regolamenti*)

Tutti gli statuti ed i regolamenti emanati nelle due zone anteriormente alla presente Disciplina generale ed all'annesso Regolamento generale sul funzionamento del sinodo, continuano ad essere in vigore per le parti che non sono in contrasto con i predetti testi disciplinari.

Art. 46 - (*regolamenti ecclesiastici di zona*)

La sessione sinodale di ciascuna zona provvede all'emanazione dei regolamenti ecclesiastici in esecuzione della presente Disciplina generale e dell'annesso Regolamento generale sul funzionamento del sinodo, in conformità al dettato dei medesimi.

APPENDICE ALLA DV

NORME INTERPRETATIVE

1) (art. 16 DV) 44/SI/1973 - 44/SR/1974

Il sinodo con doppio voto conforme, in merito all'art. 16 della Disciplina generale, precisa che là dove nel primo comma del detto articolo la versione italiana porta il termine "pareri" e quella castigliana il termine "orientaciones", le due dizioni debbono essere lette in ciascuno dei due testi come se in entrambi ricorressero le due suddette espressioni cumulativamente, intendendosi che "pareri" integra anche il concetto espresso da "orientaciones" e viceversa.

2) (art. 27 DV) 12/SI/1972

Il Sinodo, richiamandosi alle discipline ed alla ecclesiologia valdese, precisa che esso non è mai sovrano, poiché soggetto alla sola sovranità dell'unico Signore della Chiesa. Esso, in base all'art. 27 della Disciplina generale⁵, ha autorità per darsi delle norme e dei regolamenti, ma è sempre tenuto nelle sue delibere alla osservanza di dette norme, con le quali le Chiese hanno voluto dettare in comune le regole per provvedere insieme alla soluzione delle questioni di loro comune interesse.

⁵ L'art. 12/SI/1972 venne emanato facendo riferimento al testo dell'allora art. 2 del Capitolo II della DV. Detto articolo, a seguito del riordino redazionale del testo della DV operato all'atto della approvazione della DV/1974 nel suo insieme, è divenuto l'art. 27.